

MASAF

Ufficio: Segreteria PEMAC

Prot. Uscita del 30/10/2025

Numero: 0585000

Classifica:



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC

Agli Uffici Marittimi
Per il tramite del Reparto Pesca
Marittima

e, p.c. alle Associazioni Nazionali di
Categoria

Alle Organizzazioni Sindacali di settore

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: D.D.prot.n. 582398 in data 29.10.2025

Decreto di attuazione dell'art.8, comma 1, lettera h) del Regolamento (UE) n.2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 – adozione di ulteriori misure di gestione dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 che consentano la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20%.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla corretta applicazione delle previsioni di cui al decreto in oggetto, si precisa quanto segue.

Nel periodo di interruzione temporanea obbligatoria continuativa dell'attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 ed in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale n°124436 del 18 marzo 2025 recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2025", le unità abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate alla pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta entro le ore 10:00 del 31 ottobre 2025, all'Ufficio marittimo di iscrizione e/o all'Autorità Marittima del porto base.

Premesso quanto sopra, si precisa che anche per le unità che optano per la continuazione dell'attività di pesca vigono le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto in oggetto e cioè che, nelle GSA 8, 9, 10 e 11 a partire dal 01 novembre 2025 e fino al 30 novembre 2025 per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: palangaro e attrezzi da posta è fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di nasello.

Si precisa, inoltre che in ossequio a quanto stabilito con il decreto ministeriale n°124436 del 18 marzo 2025, tutt'ora vigente, permane il divieto di utilizzo dell'attrezzo "reti gemelle a divergenti (OTT)" fino al 31 dicembre 2025.

Il Dirigente Roberto Nepomuceno
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Roberto
Nepomuceno
30.10.2025 16:13:51
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



FRANCESCO SAVERIO
ABATE
Ministero dell'agricoltura
della sovranità
alimentare e delle
foreste/97099470581
30.10.2025 16:26:52
GMT+01:00